



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL CAAF CGIL PER "ASSEGNO MATERNITA' - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE" NONCHE' "BONUS TARIFFA SOCIALE".

L'anno duemilaundici addì quattordici del mese di marzo alle ore venti e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRUSTIA VALTER - Sindaco	Sì
2. RIGAMONTI ALDO - Vice Sindaco	Sì
3. BERTOLINI DIEGO - Assessore	Sì
4. LORENZONI FRANCESCA IN MAIO - Assessore	Sì
5. MUSSINI GIANFRANCO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR. GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BRUSTIA VALTER, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune, in base al D.M. 25/05/2001 n. 337 deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o nuclei familiari con 3 figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE;
- Il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata all'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- L'INPS ha stipulato una convenzione con il CAF CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 109/1998 modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dall'art. 3 c. 2 del DPCM 18/05/2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte dall'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- Il CAAF-CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl, in base al D. Lgs. 241/1997, modificato dal D. Lgs. 490/1998 è stato autorizzato dal Ministero delle finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00001;
- Il CAAF-CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl ha inviato bozza di convenzione relativa al servizio di cui sopra, allegato sub. A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- Il decreto 28/12/2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- L'art. 46 del D.L. 248/2007 ha previsto l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'art. 1 comma 375 della L. 266/05;
- Il D.L. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per fornitura di gas naturale, a far data dal 01/01/2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- Il Decreto Interministeriale del 28/12/2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'indicatore di situazione economica equivalente, ISEE, previsto dal D. Lgs.vo 109/1998 e ss.mm.ii.;
- I Comuni, ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.P.C.M. 18/05/2001 e dell'art. 18 c. 4 D.M. 452/2000 e ss.mm.ii., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale;
- Il CAAF-CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl ha inviato bozza di convenzione relativa al servizio di cui sopra, allegato sub. B) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che non è possibile garantire di fornire l'assistenza necessaria e nei tempi richiesti, considerato il carico di lavoro del personale dipendente;

RITENUTO conseguentemente di approvare le bozze di convenzione proposte dal CAF CGIL Piemonte e Valle d'Aosta Srl relative ai servizi in oggetto;

VISTO il parere favorevole, reso dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare le allegate convenzioni con il CAF CIGL Piemonte e Valle d'Aosta Srl per lo svolgimento della procedura e la trasmissione delle domande dei cittadini richiedenti l'Assegno di Maternità e Nucleo Familiare nonché per lo svolgimento della procedura e la trasmissione delle domande dei cittadini richiedenti il bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale tramite il servizio Sgate agli enti distributori;
2. Di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari alla stipula della convenzione medesima, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa.
3. Di dichiarare, con successiva unanime votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs.vo n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico e contabile.

Li, 14.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 16.03.2011.

Li, 16.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 16.03.2011.
giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.267/2000;

Visto IL SINDACO
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, 14.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
DR. GIANFRANCO BRERA

CONVENZIONE ASSEGNO MATERNITA' - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

L'anno 2011 il giorno.....del mese di in

TRA

Il Comune di, con sede in Vian., Cap.....codice fiscale telefono.....fax.....indirizzo email....., rappresentato dal Sig., in qualità di..... di seguito denominato Comune

E

il CAAF CGIL Piemonte e Valle d'Aosta Srl con sede operativa ed amministrativa sita in Corso Brescia 53/A, 10152 Torino, C.F. e P.I. 06418720014, nella persona del proprio legale rappresentante FERRARI ANTONIO, nato a Borgosesia il 13/12/1945, C.F. FRRNTN45T13B041Q, tel. 0112873640, email ferrari@caafcgil.com munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAAF.

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la Dichiarazione Sostitutiva Unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il CAAF CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs 3 maggio 2000 n. 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- Che il CAAF-CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl, in base al D.lgs 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00001;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAAF-CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alle Società ATTIVA SERVIZI CGIL SRL, VERBINOVA SRL,

SOCIETA' SERVIZI CGIL PIEMONTE SUD Srl, CENTRO SERVIZI CGIL VALLE D'AOSTA SRL, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività svolta che la legge attribuisce ai CAAF;

- Che le Società ATTIVA SRL, VERBINOVA SRL, PIEMONTE SUD Srl, CENTRO SERVIZI CGIL VALLE D'AOSTA SRL, sulla base di tale convenzione, svolgono materialmente, per conto del CAAF-CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS.

VISTO

- Che il D.lgs 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs 3 maggio 2000 n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.lgs 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal D. lgs 3 maggio 2000 n. 130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati dichiarati, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

Art. 2 - Servizio Domande Assegno Maternità/ Nucleo

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o assegno al nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità e nucleo;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;

- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'archiviazione dei dati in formato elettronico per 24 mesi.

Il CAAF garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAAF disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati;
- attivare la delega Inps per consentire al Caaf l'invio delle domande .

Art. 4 - Copertura assicurativa

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune dirispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 5 - Trattamento dei dati

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003.

Art. 6 - Compenso

Il compenso per le prestazioni dei servizi è di €. 14,00 più IVA ed in caso di rinnovo il suddetto compenso sarà adeguato all'aumento ISTAT annuale.

La fatturazione sarà effettuata a cadenza annuale, a seguito della trasmissione degli archivi al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge.

Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.

Art. 7 - Obblighi

Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dal _____.

La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAAF e la Società di Servizi convenzionata che svolge materialmente, per conto del CAAF, l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e della domanda Assegno Maternità e Nucleo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data ____/____/____

Rappresentante del Comune:

Rappresentante del CAAF:

“Convenzione Bonus tariffa sociale”

Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno 2011 il giorno.....del mese di in

TRA

Il Comune di, con sede in Vian., Cap.....codice fiscale telefono.....fax.....indirizzo email....., rappresentato dal Sig., in qualità di..... di seguito denominato Comune

E

il CAAF CGIL Piemonte e Valle d'Aosta Srl con sede operativa ed amministrativa sita in Corso Brescia 53/A, 10152 Torino, C.F. e P.I. 06418720014, nella persona del proprio legale rappresentante FERRARI ANTONIO, nato a Borgosesia il 13/12/1945, C.F. FRRNTN45T13B041Q, tel. 0112873640, email ferrari@caafcgil.com munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAAF.

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;

- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale energia e gas

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;

- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAAF disponibili ad effettuare il servizio
- abilitare il CAAF nella piattaforma SGATE all'invio delle domande per il Bonus Gas, comunicando il tipo di abilitazione scelto (domanda sospesa/presentata);
- abilitare il CAAF nella piattaforma SGATE all'invio delle domande per il Bonus Energia, comunicando il tipo di abilitazione scelto (domanda sospesa/presentata);

Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE

Il CAAF trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema e dal Comune;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 5 - Conservazione dei documenti

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico - Bonus Sociale Energia e Gas - sono conservati dal CAAF, in formato elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal CAAF, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6 - Informazioni ai cittadini

Nel momento in cui acquisisce la domanda il CAAF informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune dirispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8 - Compenso

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 3,00 più IVA 20% per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale.

Il compenso sarà adeguato al valore Istat annuale.

Art. 9 - Obblighi

I CAAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dal _____.

Letto, approvato e sottoscritto

Data ____/____/____

Per il Comune:

Per il CAAF:
